

EXTRACOMUNITARI: LEGALIZZAZIONE DEL LAVORO IRREGOLARE SUBORDINATO (INAIL - Nota 6 dicembre 2002)

L'INAIL, con nota del 6.12.2002, ha comunicato che, per i datori di lavoro, che hanno **presentato successivamente al 18 novembre 2002** la denuncia di iscrizione e la denuncia nominativa degli assicurati (DNA), per i lavoratori stranieri regolarizzati **verranno applicate le sanzioni a decorre dal 10 settembre 2002** (inizio del rapporto di lavoro), fermo restando il termine dell'11 novembre 2002 per l'inoltro della dichiarazione di emersione che, se non rispettato, comporta l'esclusione dal beneficio.

Per le modalità di corresponsione dei premi e degli interessi relativi a quei rapporti di lavoro, la cui data di inizio sia stata dichiarata anteriore aitre mesi precedenti l'entrata in vigore del decreto-legge n.195/2002 (ad es.: 1° gennaio 2002), l'INAIL fa riserva di istruzioni non appena sarà emanato lo specifico Decreto Ministeriale.

Devono essere **comunicate separatamente** da quelle relative alla prossima autoliquidazione, in quanto formeranno oggetto di **apposita richiesta da parte dell'INAIL**:

- le retribuzioni dei lavoratori subordinati extracomunitari regolarizzati (periodo 10 settembre - 31 dicembre 2002);
- le retribuzioni dei lavoratori subordinati italiani regolarizzati ai sensi della legge n.383/2001 (1), distinte a seconda del periodo di agevolazione (2001/2003 ovvero 2002/2004).

Per la gestione operativa di entrambe tali tipologie di emersione, l'INAIL si riserva di emanare successive istruzioni.

(1) Cfr. APIAPPUNTI n. 6/Giugno 2002 pag. L/412, APIAPPUNTI n. 8/Agosto-Settembre 2002 pag. L/559 e APIAPPUNTI n. 10/Novembre 2002 pag. L/695.

INAIL - Nota 6 dicembre 2002

Oggetto: Legalizzazione del lavoro irregolare subordinato di extracomunitari.
Decreto-legge 9.9.2002, n.195 convertito con modificazioni, nella legge 9.10.2002, n.222

Si fa seguito alle precedenti note del 27 settembre e 7 ottobre 2002 concernenti l'argomento in oggetto, per fornire alcuni chiarimenti sulla normativa in esame.

La legge 9 ottobre 2002, n.222 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 2002, n.19 ha previsto, come noto, il differimento all'11 novembre 2002 del termine di presentazione della "dichiarazione di emersione" per la regolarizzazione di quei rapporti di lavoro svolti in violazione delle norme di ingresso nel territorio dello Stato e di carattere contributivo-assicurativo con riferimento all'occupazione di origine extracomunitaria.

Ciò posto, nel rammentare che gli adempimenti INAIL (denuncia di iscrizione e DNA) devono essere effettuati entro i cinque giorni successivi all'inoltro della dichiarazione di emersione, si è ritenuto opportuno, per uniformità di trattamento nei confronti di tutti i datori di lavoro interessati alla sanatoria in esame, procrastinare al **18 novembre 2002** (cadendo il 16.11 di sabato) il **termine ultimo** per la presentazione all'INAIL della **denuncia di iscrizione** e della **Denuncia Nominativa degli Assicurati**.

Ne consegue che per i datori di lavoro che hanno presentato la denuncia di iscrizione successivamente al 18 novembre 2002, verranno applicate le sanzioni a decorrere dal 10 settembre 2002 (inizio del rapporto di lavoro), fermo restando il termine dell'11 novembre 2002 per l'inoltro della dichiarazione di emersione che se non rispettato comporta l'esclusione dal beneficio di cui trattasi.

Altrettanto dicasì per la Denuncia Nominativa degli Assicurati di cui all'art.14, comma 2, del decreto legislativo n.38/2000.

Unico adempimento quest'ultimo, che deve essere assolto nei confronti dell'Istituto dai datori di lavoro agricoli, considerato che il premio dovuto all'INAIL per i lavoratori in argomento è riscosso in forma unificata dall'INPS.

Mentre, per le modalità di corresponsione dei premi e degli interessi relativi a quei rapporti di lavoro la cui data di inizio sia stata dichiarata anteriore ai tre mesi precedenti l'entrata in vigore del decreto-legge n.195/2002 (ad es.: 1° gennaio 2002), si fa riserva di istruzioni non appena sarà emanato lo specifico Decreto Ministeriale.

Ciò posto, nel confermare che la legge n.222/2002 nulla ha innovato rispetto al decreto-legge n.195/2002 per quanto riguarda gli aspetti di competenza INAIL, e considerato l'approssimarsi dell'autoliquidazione 2002/2003, si fa presente che le **retribuzioni dei lavoratori subordinati extracomunitari regolarizzati** - periodo 10.9.2002/31.12.2002 - dovranno essere **comunicate separatamente** da quelle relative alla prossima autoliquidazione in quanto formeranno oggetto di apposita **richiesta** da parte dell'**Istituto**.

Altrettanto dicasì, per la "**emersione italiana**" (legge n.383/2001 e successive modificazioni ed integrazioni), poiché anche le **retribuzioni dei lavoratori subordinati italiani regolarizzati** - distinte a seconda del periodo di agevolazione (2001/2003 ovvero 2002/2004) - dovranno essere **comunicate separatamente** dietro specifica **richiesta** dell'**INAIL**.

Per entrambe le tipologie sopraesposte, si fa riserva di successive istruzioni per la gestione operativa delle relative situazioni.